

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **ROSSI PAOLO**

Presentata il 23 aprile 1966

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che i privi della vista idonei sono in grado di svolgere l'attività di massaggiatore e massofisioterapista con rendimento più che positivo. Anzi si può affermare che in questo specifico settore di utilizzazione lavorativa i ciechi sono messi nella condizione di conseguire una specializzazione altamente qualificata che, in via ordinaria, non è accessibile per i massaggiatori vedenti. A tale proposito si consideri infatti che i non vedenti conseguono il diploma di massofisioterapista solo se sono in possesso del diploma di scuola media e dopo la frequenza di un corso di specializzazione triennale.

L'ordinamento della Scuola professionale nazionale di massofisioterapista di Firenze è regolato dalla legge 5 luglio 1961, n. 570. A Milano funziona una scuola analoga e istituzioni del genere stanno sorgendo anche in altre città. Oggi in Italia sono impiegati presso amministrazioni ospedaliere o lavorano privatamente oltre 500 massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Questo inserimento è avvenuto gradualmente a partire dal 1950 quando, con legge del 16 luglio, n. 376, si stabiliva l'obbligo dell'istituzione di un posto di massaggiatore presso gli ospedali aventi non meno di 500 posti-letto e si introduceva il concetto della preferenzialità in favore dei diplomati privi di vista nel conferimento di tale posto. La esperienza successiva ha dimostrato ampiamente le capacità specifiche dei non vedenti

che con il loro efficace lavoro hanno altresì notevolmente contribuito all'affermarsi negli ambienti sanitari qualificati di un sempre più realistico apprezzamento della funzione terapeutica del massaggio. Proprio in relazione a tali risultati si è potuto avvertire la necessità di dare al collocamento dei massaggiatori ciechi una disciplina legislativa più organica e completa. Pertanto, con legge 21 luglio 1961, n. 686, si è trasformato il concetto della preferenzialità in disposizione obbligatoria, per cui ogni istituto ospedaliero dotato di almeno 200 letti è tenuto ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco. Tale obbligo viene esteso, a prescindere dal numero dei posti-letto, a qualsiasi istituto comunque denominato ove si praticano cure ortopediche. Tale strumento giuridico ha consentito di conseguire apprezzabili realizzazioni nel collocamento obbligatorio dei massaggiatori privi di vista, ma in pari tempo ha permesso di rilevare alcune carenze formali che hanno determinato dubbi di interpretazione del testo approvato dal Parlamento, dubbi che, a loro volta, hanno spesso ostacolato il normale espletamento delle pratiche relative all'assunzione obbligatoria.

Per conseguenza si ritiene opportuno che le Assemblee legislative considerino nuovamente tutta la materia, eliminando ogni causa di ritardo e di impedimento nel recupero alla vita attiva di lavoratori che, anche se affetti da una non lieve minorazione fisica, hanno saputo con lo studio e con una seria prepa-

razione mettersi in condizione di rendersi utili alla società anche in un settore così delicato e complesso quale quello della massofisioterapia.

Per i motivi esposti, presentiamo questa proposta di legge nella fiducia che il Parlamento vorrà approvarla con sollecitudine. In sostanza, come abbiamo accennato, si tratta di chiarire meglio alcune disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1961, n. 686, e di normalizzare alcune situazioni contingenti per cui la precitata legge non ha provveduto.

In particolare c'è da osservare che:

1) è assolutamente indispensabile eliminare ogni possibilità di attività abusiva, prevedendo per il diploma di massaggiatore e massofisioterapista un riconoscimento ben preciso da parte dello Stato (articolo 1);

2) l'obbligatorietà del collocamento, già sancita dalla ripetuta legge del 21 luglio 1961, n. 686, deve essere definita più dettagliatamente nella sua portata e nelle sue condizioni, allo scopo di consentire una rapida e integrale attuazione del disposto legislativo. Per il raggiungimento di tale finalità l'articolo 2 della presente proposta di legge detta chiare disposizioni integrative, almeno da un punto di vista formale, di quelle attualmente in vigore, non alterando sostanzialmente la premessa dell'obbligo. Viene previsto soltanto che le cliniche, gli istituti e gli enti ospedalieri più grandi ove si praticano cure ortopediche assumano un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato per ogni 200 letti. È assurdo infatti che là dove, per imprescindibili esigenze di servizio, occorre la prestazione di diversi operatori massofisioterapisti, ci si avvalga della collaborazione di un solo massaggiatore cieco. È altresì indispensabile che gli enti mutualistici siano autorizzati a rifondere le spese per prestazioni fisioterapiche e massoterapiche soltanto nel caso che queste siano fornite da massaggiatori diplomati. In caso contrario, si rischia di incoraggiare quell'attività abusiva che, come abbiamo accennato, deve essere invece eliminata;

3) l'articolo 3 estende ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi i benefici già previsti per i lavoratori ciechi dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

4) come è già previsto in materia di collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi, il grado di minorazione visiva degli aventi diritto deve essere rigorosamente fissato nella misura massima di un decimo. Senza questa limitazione il beneficio perde-

rebbe la sua efficacia, giacché verrebbe esteso ad un numero esorbitante di persone che non potrebbero trovare una adeguata sistemazione nello specifico settore e che invece, proprio perché in possesso di un residuo visivo notevole, possono essere collocate altrimenti (articolo 4);

5) i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi hanno una preparazione scolastica molto seria. Essi vengono ammessi al corso di specializzazione triennale soltanto se sono in possesso della licenza di scuola media. Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi sindacali, i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi debbono conseguire uno stato giuridico ed un trattamento economico pari a quelli riservati alle infermiere diplomate assistenti sanitarie di cui all'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, le quali nelle cliniche universitarie hanno la qualifica iniziale di vice capo sala. Per gli ospedali militari, per i centri balneo-termali e affini, per tutti gli altri istituti o enti ove non esista tale qualifica, è chiaro che ai predetti operatori ciechi deve essere riservato un trattamento equipollente (articolo 5);

6) le agevolazioni e i benefici previsti all'articolo 6 vanno tutti messi in relazione alla particolare natura del servizio prestato dai massaggiatori e massofisioterapisti, servizio che implica doti eccezionali di resistenza fisica ed una particolare capacità di affrontare positivamente i più diversi rapporti umani. Del resto, com'è noto, agevolazioni del genere sono frequenti nel settore dell'attività ospedaliera;

7) l'articolo 7 consente una procedura già in vigore per la tutela degli aventi diritto al collocamento obbligatorio in qualità di centralinisti telefonici e che viene prevista analogamente per uniformità di criteri. Com'è noto, l'Unione italiana dei ciechi ha, per effetto della legge 26 settembre 1947, n. 1047, la tutela e la rappresentanza degli interessi morali e materiali dei privi di vista, ed è quindi legittimo che le sia consentita la facoltà di adire gli organi amministrativi e giurisdizionali a tutela degli interessi dei suoi singoli assistiti;

8) il successivo articolo 8 ripropone, in forma più ampia, secondo la lettera e lo spirito della presente proposta di legge, quanto già disposto dall'articolo 13 della legge del 21 luglio 1961, n. 686;

9) lavorano da anni alle dipendenze di amministrazioni ospedaliere alcuni massaggiatori ciechi i quali hanno conseguito il diploma presso la Scuola professionale nazio-

nale di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, oppure che per diverse ragioni tutte ugualmente valide non hanno ancora potuto conseguire il diploma rilasciato dalla medesima scuola statale di massofisioterapia, che sino al 1961 era l'unica scuola esistente nel nostro Paese riconosciuta dallo Stato. I predetti massaggiatori hanno tuttavia acquisito una anzianità di servizio e benemeritenze tali che si impone la normalizzazione della loro posizione, estendendo anche ad essi i benefici previsti dalla legge del 21 luglio 1961, n. 686, e quelli previsti dalla presente proposta di legge. A tale giusta equiparazione intendono provvedere gli articoli 9 e 10, pur con le dovute garanzie e le necessarie differenziazioni;

10) l'articolo 11 chiarisce in maniera inequivocabile i modi e le scadenze del collocamento obbligatorio dei massaggiatori e mas-

sofisioterapisti ciechi, sia presso gli enti pubblici ospedalieri o di amministrazione ospedaliera sia presso quelli privati. È infatti evidente che, ove i posti di massaggiatore e massofisioterapista siano coperti da personale diplomato, l'assunzione obbligatoria potrà attuarsi quando i posti medesimi si rendano vacanti;

11) l'articolo 12 della presente proposta di legge adegua le ammende già previste dall'articolo 4 della legge 21 luglio 1961, n. 686.

Considerate le finalità del provvedimento, considerato altresì che il provvedimento medesimo non introduce novità di rilievo nell'ambito del collocamento obbligatorio e che comunque le modifiche appaiono legittime, tenuto presente infine che le norme previste non implicheranno una specifica spesa nel bilancio dello Stato, si auspica che la proposta di legge venga approvata quanto prima.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di amministrazioni, enti o istituti, sia che esercitino la professione autonomamente.

Non sono considerati validi i diplomi, le licenze, le abilitazioni e gli attestati rilasciati da scuole o corsi organizzati da qualsiasi altro ente.

La violazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo è punita a norma dell'articolo 348 del Codice penale e, nel caso di usurpazione di titoli, a norma dell'articolo 498 dello stesso Codice, salvo che la violazione non costituisca un più grave reato.

I massaggiatori e massofisioterapisti diplomati possono esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle

dipendenze di amministrazioni, enti o istituti, sia che esercitino la professione autonomamente.

ART. 2.

Le pubbliche amministrazioni civili e militari dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le amministrazioni e gli enti pubblici ospedalieri o di amministrazione ospedaliera, le opere e gli istituti pubblici sanitari, mutualistici, previdenziali, assistenziali, assicurativi e d'istruzione, comunque denominati, da cui dipendono istituti ospedalieri o istituti di cura in genere, sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggianti e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686, per ogni ospedale generale o principale con almeno 200 letti e, indipendentemente dal numero dei letti, per ogni altro ospedale, sia secondario, neuropsichiatrico, sanatoriale o comunque specializzato, per ogni centro ortopedico, traumatologico o di riabilitazione e recupero funzionale, per ogni ambulatorio e infermeria, sia presidiaria sia speciale, per ogni istituto climatico, stazione idroterapica e stabilimento sanitario o balneotermale o comunque di cure fisiche e affini, per ogni preventivo, convalescenziario e per ogni altro presidio, centro, clinica e istituto di cura in genere, comunque denominato e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste.

Per i dipendenti istituti ospedalieri, centri, stabilimenti, cliniche e istituti di cura in genere che abbiano oltre 600 letti, le amministrazioni, gli enti e gli istituti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggianti e massofisioterapisti ciechi per ogni 200 letti o frazione superiore a 100.

Le amministrazioni, gli enti e gli istituti di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggianti e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso. Nel caso di completezza del ruolo organico, qualora e finché non si verificano vacanze, le amministrazioni, gli

enti e gli istituti di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti ad inquadrare i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi anche in soprannumero.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza e dalla completezza del ruolo e con le medesime modalità di cui al comma precedente, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 letti e, indipendentemente dal numero dei letti, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinesiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

ART. 3.

I privi della vista di ambo i sessi, aventi diritto al collocamento obbligatorio, possono essere assunti sino all'età di 45 anni e hanno diritto al collocamento a riposo al compimento rispettivamente del 55° anno di età gli uomini e del 50° anno di età le donne, quando siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assunzione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi previdenziali di cui alle vigenti disposizioni in materia, ridotti di un terzo.

Gli interessati hanno comunque facoltà di restare in servizio rispettivamente sino al 65° anno di età gli uomini e sino al 60° anno di età le donne.

I medesimi hanno inoltre facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni del corso svolto presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi istituita con la legge 5 luglio 1961, n. 570.

ART. 4.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato nel certificato medico richiesto ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1961,

n. 686, per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

ART. 5.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, assunti in forza della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti all'atto dell'assunzione alle infermiere vice capo sala delle università e degli istituti di istruzione superiore e godono del relativo sviluppo di carriera e trattamento giuridico ed economico.

Nei casi in cui la qualifica o il posto di infermiera vice capo sala non esista, le amministrazioni, gli enti e gli istituti, pubblici e privati, di cui al precedente articolo 2, tenuti all'assunzione, debbono assicurare ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi assunti in forza della presente legge uno stato giuridico e un trattamento economico equipollenti a tutti gli effetti a quello delle infermiere vice capo sala delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Resta salva la facoltà degli interessati di optare per uno specifico e più favorevole sviluppo di carriera e trattamento giuridico ed economico dei massaggiatori e massofisioterapisti, ove sia già previsto negli ordinamenti delle amministrazioni, enti e istituti presso i quali siano assunti.

ART. 6.

Ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, assunti in forza della presente legge presso amministrazioni, enti e istituti, pubblici e privati, di cui al precedente articolo 2, spettano, oltre il normale trattamento economico di cui al precedente articolo 5, una indennità di rischio e profilassi e una indennità di fatica ciascuna in misura non inferiore al cinque per cento della paga base, nonché una percentuale sulle prestazioni ospedaliere pagate extra retta e per quelle ambulatoriali in misura non inferiore alla metà della tariffa prevista per ogni prestazione effettuata.

I suddetti massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono inoltre tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere, mentre godono

di un periodo di ferie annuale non inferiore a giorni quaranta.

Anche per quanto concerne indennità, percentuali, orario e ferie, resta salva la facoltà degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli ordinamenti delle amministrazioni, enti ed istituti presso i quali siano assunti, nonché di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

ART. 7.

In caso di mancata assunzione da parte delle amministrazioni, enti e istituti, pubblici e privati, di cui all'articolo 2 della presente legge, i privi della vista diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi e giurisdizionali, trascorsi 60 giorni dalla data di rilascio del certificato predetto.

ART. 8.

I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso amministrazioni, enti e istituti, pubblici e privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico o in soprannumero secondo le modalità di cui al comma terzo del medesimo articolo 2 e indipendentemente dai limiti di età previsti dall'articolo 3 della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità del servizio comunque prestato ed è conseguentemente ricostruita la carriera sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 5.

ART. 9.

I massaggiatori privi della vista diplomati presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della Scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di

massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo uno della presente legge.

Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'iscrizione all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, ed è estesa la facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo 3.

ART. 10.

I massaggiatori privi della vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualità presso amministrazioni, enti e istituti, pubblici e privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale di istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla Scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'Amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico provinciale. La Direzione della Scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della Scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la Scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

Il diploma di idoneità conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo uno della presente legge.

ART. 11.

Le amministrazioni, gli enti e gli istituti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo due, i cui posti nel ruolo organico dei massaggiatori e dei massofisioterapisti risultino alla data di entrata in vigore della presente legge coperti da personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere in soprannumero i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi qualora e finché non si verifichino vacanze nel ruolo organico.

Le amministrazioni, gli enti e gli istituti di cui al quarto comma dell'articolo 2 della presente legge, nel solo caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 11 sono punite con una ammenda da lire tremila a lire cinquemila per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta.

Tale ammenda sarà utilizzata secondo quanto stabilito dall'articolo 11 ultimo comma della legge 21 luglio 1961, n. 686.

ART. 13.

E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

Restano in vigore gli articoli 5, 6, 7 primo comma, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 21 luglio 1961, n. 686.